

**CALENDARIO DELLE OPERAZIONI RELATIVE
ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**ELEZIONI REGIONALI 2010
Pubblicazione n. 2/R**

PREMESSA

Questa pubblicazione contiene il calendario delle operazioni relative all'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 ed evidenzia le principali scadenze concernenti tali operazioni.

L'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale è disciplinata dalla legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale).

Salvo quanto disposto dalla stessa legge regionale, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nelle parti riguardanti i Consigli dei Comuni con oltre 15.000 abitanti, e le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), e loro successive modificazioni ed integrazioni (articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 27/2004).

CALENDARIO

Data			Giorni antecedenti quello della votazione
Lunedì	25	Gennaio	62°
Martedì	26	Gennaio	61°
Mercoledì	27	Gennaio	60°
Giovedì	28	Gennaio	59°
Venerdì	29	Gennaio	58°
Sabato	30	Gennaio	57°
Domenica	31	Gennaio	56°
Lunedì	1	Febbraio	55°
Martedì	2	Febbraio	54°
Mercoledì	3	Febbraio	53°
Giovedì	4	Febbraio	52°
Venerdì	5	Febbraio	51°
Sabato	6	Febbraio	50°
Domenica	7	Febbraio	49°
Lunedì	8	Febbraio	48°
Martedì	9	Febbraio	47°
Mercoledì	10	Febbraio	46°
Giovedì	11	Febbraio	45°
Venerdì	12	Febbraio	44°
Sabato	13	Febbraio	43°
Domenica	14	Febbraio	42°
Lunedì	15	Febbraio	41°
Martedì	16	Febbraio	40°
Mercoledì	17	Febbraio	39°
Giovedì	18	Febbraio	38°
Venerdì	19	Febbraio	37°
Sabato	20	Febbraio	36°
Domenica	21	Febbraio	35°
Lunedì	22	Febbraio	34°
Martedì	23	Febbraio	33°
Mercoledì	24	Febbraio	32°
Giovedì	25	Febbraio	31°

Data			Giorni antecedenti quello della votazione
Venerdì	26	Febbraio	30°
Sabato	27	Febbraio	29°
Domenica	28	Febbraio	28°
Lunedì	1	Marzo	27°
Martedì	2	Marzo	26°
Mercoledì	3	Marzo	25°
Giovedì	4	Marzo	24°
Venerdì	5	Marzo	23°
Sabato	6	Marzo	22°
Domenica	7	Marzo	21°
Lunedì	8	Marzo	20°
Martedì	9	Marzo	19°
Mercoledì	10	Marzo	18°
Giovedì	11	Marzo	17°
Venerdì	12	Marzo	16°
Sabato	13	Marzo	15°
Domenica	14	Marzo	14°
Lunedì	15	Marzo	13°
Martedì	16	Marzo	12°
Mercoledì	17	Marzo	11°
Giovedì	18	Marzo	10°
Venerdì	19	Marzo	9°
Sabato	20	Marzo	8°
Domenica	21	Marzo	7°
Lunedì	22	Marzo	6°
Martedì	23	Marzo	5°
Mercoledì	24	Marzo	4°
Giovedì	25	Marzo	3°
Venerdì	26	Marzo	2°
Sabato	27	Marzo	1°

*Domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010
si vota per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale*

PRINCIPALI SCADENZE CONCERNENTI LE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lunedì 25 gennaio 2010

62° giorno antecedente quello della votazione

E' adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11/2010 concernente "Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali" (*articolo 7, comma 1 della legge regionale n. 27/2004*).

Le firme dei presentatori delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono valide se risultano autenticate a partire da tale data (*articolo 10, comma 3, ed articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 3, della stessa legge*).

Martedì 26 gennaio 2010

61° giorno antecedente quello della votazione

E' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 11/2010 concernente "Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche ed assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali" (*articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Sabato 6 febbraio 2010

50° giorno antecedente quello della votazione

(20° giorno antecedente il termine di presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale)

Da tale data tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Co-

mune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e le candidature alla carica di Presidente della Giunta, per non meno di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 8 ore il sabato e la domenica.

La stessa funzione può essere svolta anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale.

Le ore di apertura sono ridotte della metà nei Comuni con meno di 3.000 abitanti.

Gli orari sono resi noti al pubblico mediante esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini di tale possibilità (*articolo 10, comma 4, ed articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 10, comma 4, della stessa legge*).

Giovedì 11 febbraio 2010

45° giorno antecedente quello della votazione

Devono essere affissi i manifesti con i quali i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto di indizione dell'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (*articolo 7, comma 4, lettera a, della legge regionale n. 27/2004*).

Domenica 14 febbraio 2010

*42° giorno antecedente quello della votazione
(3° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali)*

Scade il termine entro il quale i Presidenti dei tribunali di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro devono costituire i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

Martedì 16 febbraio 2010

*40° giorno antecedente quello della votazione
(5° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali)*

Scade il termine entro il quale il Presidente della corte di appello di Ancona deve costituire l'Ufficio centrale regionale (*articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 8 della legge n. 108/1968*).

Venerdì 26 febbraio 2010

30° giorno antecedente quello della votazione

Ore 8.00

A partire da tale ora possono essere presentate:

- alla cancelleria del tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*);
- alla cancelleria della corte di appello di Ancona le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Sabato 27 febbraio 2010

29° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12.00

Scade il termine entro il quale possono essere presentate:

- alla cancelleria del tribunale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*);
- alla cancelleria della corte di appello di Ancona le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Ore 24.00

(12 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve inviare all'Ufficio centrale regionale le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale, ai fini della cancellazione delle candidature eccedenti il limite delle 3 circoscrizioni elettorali per la presentazione della candidatura da parte dello stesso soggetto (*articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Domenica 28 febbraio 2010

28° giorno antecedente quello della votazione

Ore 12.00

(24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale circoscrizionale deve esaminare le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale ed assumere le decisioni conseguenti (*articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Ore 12.00

(12 ore successive all'invio delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale da parte degli Uffici centrali circoscrizionali)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite delle 3 circoscrizioni elettorali per la presentazione della candidatura da parte dello stesso soggetto, partendo dalla lista presentata per ultima, e rinvia le liste così modificate agli Uffici centrali circoscrizionali (*articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascuna lista provinciale di candidati alla carica di Consigliere regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (*articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Lunedì 1° marzo 2010

27° giorno antecedente quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve comunicare ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale e all'Ufficio centrale regionale le decisioni assunte (*articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Martedì 2 marzo 2010

26° giorno antecedente quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, delle decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le stesse decisioni, depositando tale ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale (*articolo 12, commi 5 e 6, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni (*articolo 12, comma 6, della legge regionale n. 27/2004*).

Mercoledì 3 marzo 2010

25° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui ricorsi presentati dai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Giovedì 4 marzo 2010

24° giorno antecedente quello della votazione

(5° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale)

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve esaminare le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale ed assumere le decisioni conseguenti (*articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 27/2004*).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve comunicare ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni sui ricorsi concernenti l'eliminazione di liste o di candidati (*articolo 12, comma 7, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa sera

Scade il termine entro il quale i delegati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono prendere cognizione delle contestazioni effettuate dall'Ufficio centrale regionale (*articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 27/2004*).

Venerdì 5 marzo 2010

23° giorno antecedente quello della votazione

Ore 9.00

L'Ufficio centrale regionale deve tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed am-

mettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante (*articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Stessa giornata

L'Ufficio centrale regionale deve comunicare ai delegati dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni assunte (*articolo 13, comma 3, della legge regionale n. 27/2004*).

Sabato 6 marzo 2010

22° giorno antecedente quello della votazione

Entro 24 ore dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio centrale regionale, delle decisioni assunte, i delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale possono presentare reclamo allo stesso Ufficio centrale regionale depositandolo alla cancelleria (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Domenica 7 marzo 2010

21° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve decidere sui reclami presentati (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Lunedì 8 marzo 2010

20° giorno antecedente quello della votazione

L'Ufficio centrale circoscrizionale, decorsi i termini per la presentazione dei ricorsi e, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, la comunicazione della decisione all'Ufficio centrale regionale, nonchè i termini per le procedure e le decisioni sui reclami, compie le seguenti operazioni:

- a) dichiara non ammesse liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale per le quali, in seguito alle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, sia venuto meno il collegamento con il candidato alla carica di

- Presidente della Giunta regionale;
- b) assegna un numero progressivo a ciascuna coalizione e a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio;
 - c) determina definitivamente il numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;
 - d) comunica ai delegati delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale le definitive determinazioni adottate;
 - e) procede, per mezzo della Prefettura, alla stampa del manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste di candidati alla carica di Consigliere regionale ed i relativi contrassegni e all'invio di esso ai Sindaci dei Comuni della Provincia;
 - f) trasmette immediatamente alla Prefettura le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale definitive, con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione (*articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11, comma 1, numeri 4 e 5 della legge n. 108/1968*).

Scade il termine entro il quale l'Ufficio centrale regionale deve comunicare ai delegati del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed agli Uffici centrali circoscrizionali le decisioni assunte sui reclami (*articolo 13, comma 4, della legge regionale n. 27/2004*).

Sabato 13 marzo 2010

15° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale deve essere affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici il manifesto con le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e le liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale, con i relativi contrassegni (*articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 27/2004, che richiama l'articolo 11, comma 1, numeri 4 e 5 della legge n. 108/1968*).

Giovedì 25 marzo 2010

3° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine entro il quale:

- l'Ufficio centrale regionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale presso ogni seggio (*articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*);
- l'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette al Sindaco, per la consegna al Presidente di ogni seggio, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso ogni seggio (*articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Venerdì 26 marzo 2010

2° giorno antecedente quello della votazione

Scade il termine per la comunicazione al segretario del Comune delle designazioni dei rappresentanti di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale presso i seggi (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Sabato 27 marzo 2010

Giorno antecedente quello della votazione

Ore 16.00

Il Presidente deve costituire l'Ufficio elettorale di sezione (*articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Domenica 28 marzo 2010

Primo giorno di votazione

Prima dell'inizio della votazione

Possono essere comunicate ai singoli Presidenti di seggio le designazioni dei rappresentanti dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste provinciali di candidati alla carica di Consigliere regionale (*articolo 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Ore 8.00

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione (*articolo 48, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Ore 22.00

Il Presidente del seggio, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo (*articolo 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Lunedì 29 marzo 2010

Secondo giorno di votazione

Ore 7.00

Il Presidente del seggio dichiara riaperta la votazione (*articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Ore 15.00

Il Presidente del seggio, ammessi a votare gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali dello stesso seggio, dichiara chiusa la votazione (*articolo 52, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

Il Presidente del seggio, appena compiuti gli adempimenti conseguenti alla chiusura della votazione, dà inizio alle operazioni di scrutinio (*articolo 59, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960*).

